

(N. 990)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1950

Corresponsione dell'indennità di ordine pubblico agli allievi carabinieri e agli allievi guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 221, istitutivo della indennità giornaliera di ordine pubblico non prevede la corresponsione di detta indennità agli allievi carabinieri e agli allievi guardie di pubblica sicurezza, benchè talora particolari circostanze rendano necessario l'impiego degli allievi suddetti in servizi di pubblica sicurezza. D'altra parte, agli allievi agenti di custodia è stata estesa la corresponsione di detta indennità col decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537, e per gli allievi finanziari è stata prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 819, la corresponsione della analoga indennità supplementare giornaliera di polizia tributaria, qualora siano chiamati ad assolvere compiti inerenti alle funzioni d'istituto del Corpo delle guardie di finanza.

Considerazioni di equità, pertanto, giustificano appieno l'estensione dell'indennità pre-

detta anche agli allievi carabinieri e agli allievi guardie di pubblica sicurezza, qualora, in via eccezionale, siano chiamati a prestare effettivi servizi di ordine pubblico.

A tal fine, d'intesa con i Ministeri della difesa e del tesoro, è stato predisposto l'unito disegno di legge, col quale, ad integrazione delle disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 221, viene prevista la corresponsione dell'indennità in parola anche agli allievi delle Forze di polizia nella misura di lire 30 giornaliere, corrispondente a quella già contemplata per i carabinieri ausiliari.

All'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, atteso l'esiguo importo di esso, verrà fatto fronte per l'esercizio in corso con i fondi stanziati nel capitolo 49 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennità giornaliera di ordine pubblico, prevista dal decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 221, modificato col decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 857, è estesa, nella misura di lire 30, agli allievi carabinieri ed agli allievi guardie di pubblica sicurezza, che, per esigenze di carattere eccezionale, siano chiamati ad assolvere compiti inerenti alle funzioni di istituto dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge verrà fatto fronte, per l'esercizio 1949-1950, con i fondi stanziati nel capitolo 49 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.